

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0004634/2023 del 25/01/2023

'Class.' 13.3 «PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI»

Allegato N.5: STATUTO 11 NOVEMBRE 2022

Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde Vigevano ODV
VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 11 novembre 2022 alle ore 21,15 in Vigevano, presso la sede sociale della P.A. **CROCE VERDE VIGEVANO ODV** si sono riuniti in seconda convocazione i volontari - soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Adeguamento dello statuto secondo il Codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs 117/2017

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo nelle persone dei signori

Pivi Claudia – presidente- Battista Vincenzo - vice presidente - Dattrino Gabriella, Bovolenta Massimiliano. Fassi Raffaelmario assente giustificato

Sono presenti in proprio e/o con delega nn.18 soci.

L'assemblea nomina come suo Presidente la dott. Claudia Pivi e segretaria la sig. Gabriella Dattrino .

Il presidente dell'Assemblea dichiara la stessa validamente costituita ed in grado di deliberare.

Il Presidente comunica la necessità di modificare l'art.10 alla lett, B) sostituendo alla dicitura"Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli";... la dicitura "Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri essi saranno sostituiti ricorrendo al primo dei non eletti nell'ultima elezione assembleare. Nel caso non ci fossero consiglieri eletti esclusi, sarà la prima assemblea utile a nominare i nuovi consiglieri,"

Il presidente comunica pure la necessità di modificare l'art. 4 - Attività di interesse generale eliminando la lettera d) "protezione civile ai sensi della legge 24/02/1992 n. 225 e successive modifiche"

Dopo breve discussione,

l'Assemblea all'unanimità dei present

approva

le modifiche apportate allo statuto.

Essendo così esaurito l'ordine del giorno, e nessun altro avendo chiesto la parola, Il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 23,00

IL PRESIDENTE

Claudia Pivi

IL SEGRETARIO

Gabriella Dattrino



"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0004634/2023 del 25/01/2023

'Class.' 13.3 «PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI»

Allegato N.5: STATUTO 11 NOVEMBRE 2022

2023
18
registrato
n. 18
30

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE VIGEVANO"

Il Funzionario
Francesco Migliardi

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

Art.1) Denominazione

È costituita l'Associazione di Volontariato denomi-

nata "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE VIGEVANO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" siglabile "CROCE

VERDE VIGEVANO ODV" con sede nel Comune di Vigevano.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è di-

sciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti

del D.Lgs 117/2017.

Art. 2) Sede e durata

L'Associazione ha sede in Comune di Vigevano.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non co-

stituiscono modificazioni dello Statuto.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3) Scopo e Attività Istituzionali

L'associazione è apartitica e aconfessionale, senza scopo di

lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà so-

cia-le, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di vo-

lontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli

enti associati.

Fonda la propria struttura associativa sui principi della de-

mocrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"Protocollo N.0004634/2023 del 25/01/2023
'Class.' 13.3 «PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI»
Allegato N.5: STATUTO 11 NOVEMBRE 2022

associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

La "CROCE VERDE VIGEVANO ODV" è motivo di aggregazione di persone che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività. Per questa ragione i principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato al quale può aderire nonché dei principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di

- a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale, culturale e assistenziale;
- b) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
- c) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi associati;
- d) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario sull'ambiente, sui diversamente abili e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- e) collaborare con Enti Pubblici e Privati e con altre associazioni di volontariato per il

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"Protocollo N.0004634/2023 del 25/01/2023
'Class.' 13.3 «PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI»
Allegato N.5: STATUTO 11 NOVEMBRE 2022

perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti

dal presente Statuto.

A tal fine l'Associazione aderisce alla rete as-

sociativa nazionale ANPAS (Associazione Nazionale

Pubbliche Assistenze)

Art.4) Attività di Interesse Generale

L'Associazione "CROCE VERDE VIGEVANO ODV", per il

perseguimento delle finalità e dello scopo di cui al

precedente Art.3, esercita le seguenti attività di

interesse generale, così comedefinite dall'art. 5

del D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera

b) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs.117/17;

b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi

1 e 2 della legge 8/11/2000 n. 328 e successive modifi-

cazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla

legge 5/02/1992 n. 104, e alla legge 22/06/2016 n. 112 e

successive modificazioni di cui alla lettera a) del 1°

comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al

D.P.C.M.14/02/2001 pubblicato sulla G.U. n. 129 del

6/06/2001 e successive modificazioni di cui alla

lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs 117/17;

Altre attività che possono essere svolte dall'asso-

ciazione sono:

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0004634/2023 del 25/01/2023

'Class.' 13.3 «PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI»

Allegato N.5: STATUTO 11 NOVEMBRE 2022

- a. collaborare all'organizzazione del soccorso e del trasporto di ammalati e feriti con mezzi idonei; dei servizi di trasporto sanitario, di trasporto sanitario semplice e di emergenza urgenza;
- b. organizzare servizi sociali, sociosanitari o assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a tutti i cittadini con particolare attenzione agli anziani, ai diversamente abili e comunque a tutti coloro che si trovano in condizioni di temporanea difficoltà;
- c. organizzare i servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche e private;
- d. promuovere iniziative di formazione ed informazione socio-sanitaria;
- e. promuovere iniziative di prevenzione della salute nei suoi aspetti sanitari e sociali nei confronti della collettività;
- f. promuovere iniziative di formazione previste dalle normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- g. organizzare e/o collaborare alla promozione di iniziative di protezione civile e tutela dell'ambiente e rendere disponibili i propri aderenti per tutti i casi di emergenza sanitaria sia nazionale

che internazionale;

h. collaborare alla eventuale raccolta e trasporto

di sangue e organi;

i. promuovere iniziative di carattere culturale,

sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore

qualità della vita;

j. promuovere ed organizzare incontri per favorire

la partecipazione dei cittadini allo studio dei bi-

sogni emergenti ed alla programmazione del loro sod-

disfacimento;

k. organizzare forme di intervento istitutive di

servizi conseguenti al precedente punto;

l. promuovere ed organizzare la solidarietà sui pro-

blemi della solitudine e del dolore, istituendo anche

specifici servizi;

m. organizzare momenti di studio ed iniziative di

informazione in attuazione al presente statuto, an-

che mediante pubblicazioni periodiche;

n. raccogliere tra gli aderenti e tra i cittadini

tutti, somme e fondi per l'acquisto dei beni stru-

mentali necessari all'attività dell'associazione,

per aiuti umanitari ad ammalati, poveri e bisognosi

di cure, per aiuti in caso di calamità;

o. organizzare e promuovere tutte quelle iniziative

e tutti quei servizi che si rendono di pubblica

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0004634/2023 del 25/01/2023
'Class.' 13.3 «PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI»
Allegato N.5: STATUTO 11 NOVEMBRE 2022

utilità e che rivestono caratteristiche socio assi-
stenziali;

p. organizzare la formazione di volontari in colla-
borazione anche con i progetti delle Associazioni
Nazionali di Pubblica Assistenza.

L'associazione può inoltre esercitare, ai sensi
dell'Art.6 del Codice Terzo Settore, attività di-
verse da quelle di cui al presente articolo, secon-
darie e strumentali rispetto alle attività di inte-
resse generale, nonché raccolte fondi ai sensi
dell'art. 7 del medesimo decreto.

In particolare, per il raggiungimento dei suoi scopi,

l'Associazione potrà tra l'altro: -

- realizzare attività di raccolta fondi al fine di
finanziare le proprie attività di interesse gene-
rale, anche attraverso la richiesta a terzi di la-
sciti, donazioni e contributi di natura non corri-
spettiva, ciò anche in forma organizzata e continua-
tiva anche mediante sollecitazione al pubblico o at-
traverso l'cessione di beni e erogazione di servizi
di modico valore ed in conformità a quanto pre-
scritto dall'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni,
pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, di-
rettamente o indirettamente, al perseguimento di

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"Protocollo N.0004634/2023 del 25/01/2023
'Class.' 13.3 «PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI»
Allegato N.5: STATUTO 11 NOVEMBRE 2022

scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;

l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, con-

correre anche alla costituzione degli organismi an-

zidetti;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di sup-

porto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione non può svolgere attività diverse da

quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle da

ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle at-

tività di interesse generale sopradescritte, in con-

formità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.Lgs. 3

luglio 2017 n. 117.

Art. 5) Associati, procedure di ammissione ed esclusione

Gli associati sono le persone fisiche e le organiz-

zazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/2017

che si riconoscono nel presente statuto e fanno ri-

chiesta di adesione all'organo di amministrazione,

che delibera in merito alla prima seduta utile.

È possibile ammettere come associati anche altri

enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a

condizione che il loro numero non sia superiore al

cinquanta per cento del numero delle organizzazioni

di volontariato e comunque rientri nei limiti di

quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione deve sempre essere composta da un

numero non inferiore a sette persone fisiche o tre

enti associativi.

Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve

essere integrato entro un anno, trascorso il quale

l'Associazione deve formulare richiesta di iscri-

zione in un'altra sezione del Registro unico nazio-

nale del Terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'as-

sociazione e che sottoscrivono la quota associa-

tiva.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano

a prestare la propria opera in modo personale, spon-

taneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indi-

retto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei

compiti loro demandati dall'Associazione.

I minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere

ammessi quali soci volontari dell'associazione con il

consenso scritto dei due genitori o di chi esercita

la potestà.

I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano

i propri diritti ed adempiono i propri doveri asso-

ciativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Può esistere anche una categoria di "sostenitori" che

non possono essere definiti soci pur versando una

quota. Essi non hanno diritto di voto.

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0004634/2023 del 25/01/2023
'Class.' 13.3 «PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI»
Allegato N.5: STATUTO 11 NOVEMBRE 2022

L'ammissione è deliberata dall'organo di amministra-

zione su domanda dell'interessato. La deliberazione

è comunicata all'interessato ed annotata nel libro

degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di

delibera dell'Organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione deve, entro sessanta

giorni, motivare la deliberazione di rigetto della

domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni

dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,

chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che

delibera in occasione della successiva convocazione.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di

amministrazione per iscritto;

- mancato versamento della quota associativa;

- morte (in caso di persona fisica) o cessazione

delle attività o perdita dei requisiti di legge (in

caso di persona giuridica);

- esclusione deliberata dall'organo amministrativo,

con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei con-

siglieri, nei confronti di coloro i quali abbiano

violato gli obblighi e doveri stabiliti dallo sta-

tuto e/o tenuto comportamenti contrari ai principi

dello statuto.

L'associato deve essere preventivamente informato ed

invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro il provvedimento di esclusione deliberato

dall'organo amministrativo, l'associato può ricorrere

all'assemblea entro un mese dalla comunicazione

scritta effettuata a mezzo letteraraccomandata A.R.

o PEC.

Art.6) Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri

nei confronti dell'Associazione, che è organizzata

secondo il principio generale della democraticità

della struttura e dell'assenza di discriminazione

tra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento,

sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli

obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e

dalle deliberazioni associative, fra i quali l'ob-

bligo di contribuire alle necessità economiche

dell'Associazione, mediante il pagamento della quota

associativa annuale fissata periodicamente dall'Or-

gano Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei

libri dell'Associazione (libro degli associati, li-

bro dei verbali dell'Assemblea, libro dell'Organo

Amministrativo), facendone richiesta all'Ordine

Amministrativo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione senza difficoltà di farne copie.

Art. 7) Volontari associati e assicurazione obbligatoria

L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0004634/2023 del 25/01/2023

'Class.' 13.3 «PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI»

Allegato N.5: STATUTO 11 NOVEMBRE 2022

o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 8) Organi sociali, gratuità e durata

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se nominato;
- e) il Revisore Legale, se nominato.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e del Revisore Legale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9) Assemblea**A) Funzioni**

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di controllo e del Revisore Legale;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere dell'Organo di Amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni volta

che l'Organo Amministrativo ne ravvisi la necessità

o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno

un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente

l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo

dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda con-

vocazionee dell'elenco delle materie da discutere,

inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di

comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta

ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata

all'indirizzo, anche di posta elettronica, comuni-

cato dall'associato nella domanda di ammissione o

successivamente variato mediante comunicazione

scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi

diritto almeno 7 (sette) giorni prima della

data fissata perl'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti

da almeno 90 (novanta) giorni nel libro degli asso-

ciati. Si considera quale data di iscrizione quella

in cui è stata adottata la delibera di ammissione

dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'asso-

ciato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito

un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti)

suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assem-

blea da altro associato mediante speciale delega

scritta, apponibile anche in calce all'avviso di con-

vocazione. Un associato può ricevere una sola delega.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Asso-

ciatione o, in sua assenza, dal componente più an-

ziano in carica dell'Organo Amministrativo o, in as-

senza anche di questo, dall'Associato indicato

dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei con-

tenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario

nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un

Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora l'Or-

gano Amministrativo ne ravvisi l'opportunità. Il re-

lativo verbale è trascritto nel libro verbali

dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri or-

dinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento

della riunione e garantire a ciascuno dei parteci-

panti il libero e sereno esercizio dei propri diritti

di associato; il Presidente dell'Assemblea può am-

mettere l'intervento alla riunione, in qualità di

esperti, di persone non associate al fine di consen-

tire ai presenti l'informazione necessaria al con-

sapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza con-

testuale degli associati partecipanti nel luogo fis-

sato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dall'Organo Amministra-

tivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riu-

nioni dell'assemblea possono svolgersi anche con mo-

dalità non contestuali ossia in audio o video con-

ferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni,

di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea

l'accertamento dell'identità degli intervenuti non

personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire

in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella

riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di

partecipare alla discussione e alla votazione simul-

tanea agli argomenti posti all'ordine del giorno,

nonché di visionare, ricevere e trasmettere docu-

menti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ri-
tiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Pre-
sidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza
della metà più uno degli associati aventi diritto di
voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai
presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il
voto favorevole della maggioranza dei voti espressi
dai presenti, qualunque sia il numero degli associati
intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello
Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre
quarti) degli associati e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo
scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno
3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro respon-
sabilità i componenti l'Organo Amministrativo non
hanno diritto di voto.

Art. 10) Organo Amministrativo**A) Funzioni**

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0004634/2023 del 25/01/2023

'Class.' 13.3 «PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI»

Allegato N.5: STATUTO 11 NOVEMBRE 2022

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione

dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri

di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associa-

zione.

Spetta all'Organo Amministrativo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;

- convocare l'Assemblea degli associati;

- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;

- redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bi-

lancio sociale;

- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funziona-

mento dell'Associazione;

- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale

riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acqui-

stare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o ri-

nunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'im-

piego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari

dell'Associazione, stipulare contratti con Banche e Istituti

di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con

la Pubblica Amministrazione;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote

di ingresso;

- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli as-

sociati;

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;

- consentire la partecipazione dell'Associazione a

bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pub-

blica comunque denominate anche mediante partecipa-

zioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa),

ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi,

contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità si-

mili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per

il compimento di singoli atti;

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

- compiere qualunque atto di gestione che non sia

espressamente demandato all'assemblea o di compe-

tenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri

componenti specifiche deleghe per il compimento di

atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

L'Organo di Amministrazione si compone di un numero di membri

variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), determinato

dall'assemblea in sede di nomina.

I componenti dell'Organo Amministrativo sono scelti

fra le persone fisiche associate ovvero indicate,

tra i propri associati, dalle organizzazioni di vo-

lontariato associate. Si applica l'art. 2382 C.C.

I componenti dell'Organo Amministrativo durano in

carica 5 (cinque), fino all'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio del quinto esercizio

successivo a quello nel corso del quale la nomina è

stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti dell'Organo di Amministrazione devono

esserci in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio

vissuto e dall'esperienza professionale;

- professionalità misurata sulle specifiche at-

tività istituzionali;

- indipendenza da interessi che siano divergenti o

confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente dell'Organo Ammini-

strativo si decade per revoca, in presenza di giusta

causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o

incompatibilità per Legge. L'Organo di Amministra-

zione nomina al suo interno il Presidente, un Vice

Presidente, che può essere scelto dal Presidente, un

Segretario Generale, un Tesoriere.

Nomina inoltre un Direttore Sanitario, iscritto

all'Ordine dei Medici, scegliendolo fra i consi-

glieri eletti o fra soggetti diversi anche non soci.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno

o più consiglieri essi saranno sostituiti ricorrendo

al primo dei non eletti nell'ultima elezione

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0004634/2023 del 25/01/2023

'Class.' 13.3 «PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI»

Allegato N.5: STATUTO 11 NOVEMBRE 2022

assembleare. Nel caso non ci fossero consiglieri

eletti esclusi, sarà la prima assemblea utile a no-

minare i nuovi consiglieri; i consiglieri così no-

minati restano in carica sino all'assemblea convo-

cata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel

corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita, salvo il rim-

borso delle spese sostenute per lo svolgimento

dell'incarico.

C) Funzionamento

L'Organo Amministrativo si riunisce previa convoca-

zione da effettuarsi mediante avviso contenente

l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo

dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere,

spedito a mezzo di strumento di comunicazione che

in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta

ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli

aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della

riunione; nei casi di indifferibile urgenza può es-

sere convocato con un preavviso di almeno 48 (qua-

rantotto) ore.

Alle riunioni dell'Organo Amministrativo hanno di-

ritto di intervenire, senza diritto di voto, i com-

ponenti l'Organo di Controllo, se nominato e il

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0004634/2023 del 25/01/2023
'Class.' 13.3 «PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI»
Allegato N.5: STATUTO 11 NOVEMBRE 2022

Revisore Legale, se nominato.

L'Organo Amministrativo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo e il Revisore, se nominati, siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il

Provincia di Pavia

A

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0004634/2023 del 25/01/2023

'Class.' 13.3 «PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI»

Allegato N.5: STATUTO 11 NOVEMBRE 2022

Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale

firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto

sul Libro dei verbali dell'Organo Amministrativo.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti dell'Organo Amministrativo sono tenuti

a partecipare all'attività in modo attivo e perso-

nale. Il consigliere che, senza giustificazione, non

partecipi a tre riunioni consecutive è considerato

dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intrapren-

dere attività o dall'assumere incarichi che per

loro natura siano incompatibili con lo scopo

dell'Associazione o in concorrenza con le attività

istituzionali, in modo tale da recare danno all'im-

agine dell'Ente o al buon corso dell'attività. I

componenti l'Organo Amministrativo devono astenersi

dall'agire in conflitto di interessi; verifican-

dosi tale caso sono tenuti ad avvisare l'Organo

Amministrativo astenendosi dall'esercitare il di-

ritto di voto.

I componenti l'Organo Amministrativo rispondono nei

confronti dell'Associazione, dei creditori dell'As-

sociazione, degli associati e dei terzi ai sensi

degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409

del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-

ter del codice civile.

Il Consiglio approva le proprie deliberazioni con

voto palese. Adotta il metodo del voto segreto qua-

lora si tratti di elezioni di cariche sociali o

quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favore-

vole della maggioranza dei presenti.

Il Direttore Sanitario, quando non sia consigliere

eletto dall'Assemblea, partecipa alle riunioni

dell'Organo Amministrativo senza diritto di voto,

ma ha facoltà di parola e di proposta.

Nelle materie di competenza del Direttore Sanitario

per disposizione di legge o attuative, il consiglio

delibera previa acquisizione del suo **parere obbli-**

gatorio e vincolante.

Art. 10) Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei

confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno dell'Organo di amministrazione,

che presiede, curandone l'esecuzione delle delibe-

razioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 5

(cinque) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di necessità può assumere provvedimenti di

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0004634/2023 del 25/01/2023

'Class.' 13.3 «PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI»

Allegato N.5: STATUTO 11 NOVEMBRE 2022

urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo Ammi-

nistrativo nella seduta successiva e comunque entro

30 giorni.

Il Vicepresidente, nominato dai consiglieri o dal

Presidente stesso, sostituisce il Presidente in ogni

sua funzione nel caso questi sia impossibilitato

all'esercizio delle sue funzioni.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segreta-

rio, Tesoriere e Direttore Sanitario non sono cumu-

labili tra loro.

I compiti del Tesoriere, del Segretario, del Diret-

tore Sanitario e degli eventuali altri incaricati

sono stabiliti dal Regolamento dei Servizi dell'As-

sociazione.

Art.11) Organo di Controllo

Deve essere nominato l'organo di controllo nei casi

previsti dalla Legge, ovvero se per due esercizi con-

secutivi si superano due dei seguenti limiti,

1) attivo dello stato patrimoniale superiore a Euro

100.000,00 (centomila virgola zero zero)

2) ricavi, vendite, proventi e entrate superiori a

Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero)

3) dipendenti occupati in media nell'esercizio superiori a 5

(cinque) unità.

La nomina cessa se per due esercizi consecutivi i

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"Protocollo N.0004634/2023 del 25/01/2023
'Class.' 13.3 «PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI»
Allegato N.5: STATUTO 11 NOVEMBRE 2022

predetti limiti non vengono superati.

L'assemblea nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nei casi consentiti dalla legge.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo Amministrativo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo Amministrativo.

Art. 12) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge, al verificarsi del superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del CTS, ovvero se per due esercizi consecutivi:

1) l'attivo patrimoniale sia superiore a Euro 1.100.000,00

(un milione centomila virgola zero zero);

2) ricavi, vendite, proventi ed entrate siano superiori a Euro 2.200.000,00 (due milioni duecentomila virgola zero zero);

3) vi siano più di 12 unità di personale dipendente occupato in media durante l'esercizio, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0004634/2023 del 25/01/2023
'Class.' 13.3 «PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI»
Allegato N.5: STATUTO 11 NOVEMBRE 2022

revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata

all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi

componenti devono essere scelti fra revisori legali

iscritti nell'apposito registro.

Art. 13) Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei

beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, pro-

venienti da contributi degli associati e dalle quote

associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e pri-

vati, dai proventi di attività di fundraising, da

donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze

di bilancio.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'at-

tività istituzionale così come definita dal presente

Statuto all'art. 3.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è

vietata la distribuzione anche indiretta di utili e

avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denomi-

nate a favore di associati, lavoratori, collabora-

tori, amministratori ed altri componentigli organi

sociali, anche in occasione di recesso o cessazione

individuale del rapporto associativo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"Protocollo N.0004634/2023 del 25/01/2023
'Class.' 13.3 «PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI»
Allegato N.5: STATUTO 11 NOVEMBRE 2022

- a) dalle quote degli associati;
- b) da contributi dei privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti
pubbliche/o privati.
- d) da contributi dello Stato, di Enti pubblici
e/o privati finalizzati al sostegno di specifiche
attività e progetti;
- e) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- f) da entrate che, a qualsiasi titolo e secondo i
limiti di cui all'articolo 5 della Legge 11 agosto
1991 numero 266, pervengano all'Associazione per es-
sere impegnate per il perseguimento delle proprie
finalità o specificatamente destinate all'attuazione
di progetti;
- g) da donazioni, lasciti testamentari e oblazioni;
- h) dalle entrate derivanti da attività promozionali
di sensibilizzazione e da attività commerciali e
produttive marginali;
- i) dall'opera prestata in collaborazione con privati;
- l) da corrispettivi per le prestazioni effettuate;
- m) da attività di vendita di beni acquistati da terzi
a titolo gratuito ai fini di sovvenzione;
- n) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai
volontari curata direttamente dall'associazione;
- o) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0004634/2023 del 25/01/2023
'Class.' 13.3 «PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI»
Allegato N.5: STATUTO 11 NOVEMBRE 2022

p) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del
carattere assistenziale dell'associazione.

Art. 14) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31

(trentuno)dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio

l'Organodi Amministrazione deve sottoporre all'assem-

blea degli associati per l'approvazione un bilancio

di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo

stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e re-

lazione di missione, con l'indicazione di proventi e

oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una

relazione che illustra le singole poste, riferisce

circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente,

le modalità di perseguimento delle finalità istitu-

zionali, nonché il carattere secondario e strumentale

delle attività diverse da quelle istituzionali; in

detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni

o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo

e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato

dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazio-

nale del Terzo Settore a cura dell'Organo di Ammini-

strazione ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale

quale rete associativa cui l'associazione aderisce.

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"Protocollo N.0004634/2023 del 25/01/2023
'Class.' 13.3 «PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI»
Allegato N.5: STATUTO 11 NOVEMBRE 2022

Ricorrendo le condizioni di Legge, l'Organo di Ammi-

nistrazione deve predisporre e depositare nel Regi-

stro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio so-

ciale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge,

deve essere pubblicato annualmente anche nel sito in-

ternet dell'Associazione o nel sito internet della

rete associativa di appartenenza, con l'indicazione

degli emolumenti, compenso corrispettivi attribuiti

ai componenti dell'Organo di Amministrazione,

all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli

associati.

Art.15) Dipendenti

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o

avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra

natura esclusivamente nei limiti necessari al suo re-

golare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a

qualificare o specializzare l'attività svolta. In

ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati

nell'attività non può essere superiore al cinquanta

per cento del numero dei volontari.

Art.16) Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'associazione, il patri-

monio residuo è devoluto, previo parere positivo

dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"Protocollo N.0004634/2023 del 25/01/2023
'Class.' 13.3 «PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI»
Allegato N.5: STATUTO 11 NOVEMBRE 2022

del Terzo Settore, di cui all'art. 45, comma 1,
D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destina-
zione imposta dalla legge, ad ANPAS, secondo quanto
previsto dall'art. 36 dello Statuto Nazionale, che
lo destinerà, ad iniziative analoghe con preferenza
nei territori in cui ha operato l'associazione
estinta.

Art.17) Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si
fa riferimento alla disciplina vigente in materia.